

DR 29 ottobre 2013 n. 186

recante emanazione del Regolamento
per l'elezione del rappresentanti
dei Dottorandi di ricerca della LUISS Guido Carli


IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto l'art. 20 del Regolamento per i dottorati di ricerca della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la delibera del Comitato Esecutivo della LUISS Guido Carli nella seduta del 20 settembre 2013 mediante la quale è approvato il Regolamento per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nei rispettivi collegi dei docenti di dottorato

DECRETA

E' emanato il *Regolamento per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nei rispettivi collegi dei docenti di dottorato* della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Prof. Massimo Egidi



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
NEI RISPETTIVI COLLEGI DEI DOCENTI DEL DOTTORATO**
(approvato dal Comitato Esecutivo LUISS nella seduta del 20 settembre 2013)

Ai sensi del vigente Statuto di autonomia della LUISS Guido Carli, e in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 20 del Regolamento Dottorati di Ricerca il quale prevede che "per le trattazioni di problemi didattici ed organizzativi, è assicurata la partecipazione di un rappresentante dei dottorandi nel collegio dei docenti del dottorato di appartenenza", è emanato il seguente Regolamento:

Art. 1

Indizione delle elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei rispettivi collegi dei docenti sono indette ogni due anni dal Rettore, nel mese di ottobre, con decreto affisso all'albo dell'università ed inviato per posta elettronica a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato della LUISS, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Tale decreto indica le rappresentanze da eleggere, di cui all'art. 2 del presente regolamento, la sede, il giorno e l'orario fissati per le votazioni (ora di inizio e di fine delle operazioni di voto).

Art. 2

Rappresentanze da eleggere

Per ogni corso di dottorato di ricerca attivo presso la LUISS Guido Carli è eletto n. 1 rappresentante dei dottorandi.

Art. 3

Elettorato attivo

Hanno diritto al voto, per il relativo corso di dottorato, tutti i dottorandi regolarmente iscritti allo stesso, con esclusione di coloro che godono di un periodo di proroga o di sospensione del dottorato, alla data delle elezioni.

Art. 4

Elettorato passivo

Sono eleggibili, per ciascun corso di dottorato, tutti i dottorandi che risultino iscritti, alla data di svolgimento delle elezioni, al primo o al secondo anno del relativo corso di dottorato.

Art. 5

Quorum

Le elezioni si intendono regolarmente svolte nel caso in cui alle stesse abbia partecipato almeno il 20% degli aventi diritto.

Art. 6

Gestione organizzativa

La Segreteria Organi Collegiali dell'Ateneo è responsabile della gestione organizzativa delle elezioni di cui al presente Regolamento.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle elezioni e scrutinio

Nel seggio saranno disponibili gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il voto è personale e segreto.

L'elettore, dopo essere stato identificato e verificata la sua iscrizione nell'elenco dell'elettorato attivo, riceverà una scheda, con sopra scritto il corso di dottorato per la cui rappresentanza è chiamato ad esprimere il proprio voto.

Sulla scheda potrà essere indicato 1 solo nominativo scelto tra gli iscritti al relativo corso di dottorato, che godano dell'elettorato passivo.

Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procede pubblicamente allo scrutinio dei voti.

Art. 8

Proclamazione degli eletti

La Segreteria Organi Collegiali dell'Ateneo, dopo aver controllato la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, redige apposito verbale nel quale riporta, in base ai risultati elettorali, i nominativi degli eletti e lo invia al Rettore.

Il Rettore proclama, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Organi Collegiali, l'esito delle elezioni con suo decreto, assicurando allo stesso pubblicità mediante affissione all'albo e pubblicazione nel sito internet dell'Università.

Art. 9

Durata in carica e decadenza

Gli eletti rimangono in carica due anni.

Ciascun eletto decade automaticamente qualora, per qualsiasi motivo, cessi la sua iscrizione al corso di dottorato LUISS di cui è rappresentante. In tal caso subentra il primo dei non eletti.